



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 222/12

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO, S. CIRILLO recante:
"Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n.
437/1968

";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/08/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/08/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 222/XII pag. 3

Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968

Normativa nazionale

L. 28 marzo 1968, n. 437 pag. 8

Provvedimenti straordinari per la Calabria

Normativa regionale

L.R. 31 agosto 1973, n. 16 pag. 18

Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968”.

I Consiglieri Regionali

F.to Filippo Mancuso

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968**Relazione Illustrativa**

La presente proposta di legge mira a disciplinare le procedure finalizzate al trasferimento ed alla regolarizzazione degli immobili realizzati ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437 (Provvedimenti straordinari per la Calabria) e dalla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 (Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali).

Nello specifico, si interviene per risolvere tutte quelle situazioni giuridiche verificatesi con espresso riferimento al trasferimento, nel tempo, degli abitati ubicati in zone classificate a grave rischio di dissesto idrogeologico o colpiti da calamità naturali.

L'articolo 1 del dettato normativo affida ai Comuni il compito di effettuare la ricognizione di tutti gli immobili rientranti nella casistica di cui alle leggi sopra citate e che sono posseduti a seguito di assegnazione ai nuclei familiari "sfollati" a causa degli eventi alluvionali del tempo e conseguentemente autorizza l'attivazione delle procedure amministrative per il loro trasferimento ai soggetti beneficiari.

L'articolo 2 disciplina in dettaglio l'iter procedurale che gli Enti municipali ed i soggetti beneficiari dell'iniziativa legislativa devono osservare per giungere alla corretta conclusione delle procedure per la regolarizzazione delle posizioni giuridiche in atto presenti. Inoltre vengono stabiliti criteri chiari ed univoci che devono possedere i soggetti titolati per la partecipazione agli avvisi pubblici predisposti dai Comuni. Infine, si specifica che tutte le spese previste per la redazione, registrazione e regolarizzazione degli atti notarili sono a carico dei richiedenti.

L'articolo 3 presenta una disposizione di carattere generale che assegna ai Comuni la disponibilità di tutti gli immobili per i quali non giunga nei termini indicati dall'articolo 2 nessuna richiesta di assegnazione. Tali immobili potranno essere utilizzati per calmierare l'annosa emergenza abitativa di cui soffre la nostra Regione.

L'articolo 4 indica la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. L'entrata in vigore anticipata si rende necessaria per attribuire efficacia immediata alle disposizioni ivi contenute e consentire agli assegnatari originari o agli eredi legittimi di avviare l'iter di regolarizzazione nel più breve tempo possibile.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: “Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Indica le finalità della presente proposta di legge e individua gli immobili da regolarizzare. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Prevede la procedura per la regolarizzazione degli immobili di cui all'articolo 1			
3	Prevede che gli immobili per i quali non sia stata presentata domanda di regolarizzazione rimangano nella disponibilità del Comune che li utilizza per le esigenze abitative del territorio			
4	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. I costi della procedura di regolarizzazione sono a carico del richiedente.			
5	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968”.

Art. 1

(Disposizioni generali e finalità)

1. La presente legge disciplina il trasferimento e le procedure per la regolarizzazione degli immobili realizzati ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437 (Provvedimenti straordinari per la Calabria) e della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 (Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali).
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono trasferiti al Comune di appartenenza che li acquisisce al proprio patrimonio, con apposita delibera di giunta dopo avere effettuato la ricognizione di tutti gli immobili precedentemente posseduti, oggetto di rinuncia, tacita o espressa, all’atto di presentazione dell’originaria domanda di assegnazione da parte del beneficiario.
3. I Comuni attivano le procedure amministrative di trasferimento alle famiglie aventi diritto, secondo le norme vigenti.

Art. 2

(Procedura per la regolarizzazione degli immobili)

1. Con apposito avviso, pubblicato entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge e per i successivi novanta giorni sull’albo pretorio del Comune, gli originari assegnatari degli immobili di cui all’articolo 1 o i loro eredi legittimi, possono presentare domanda di regolarizzazione degli stessi.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili per i quali nessun assegnatario diretto, o erede legittimo secondo la disciplina delle successioni, ha avanzato richiesta di regolarizzazione della proprietà formale, possono essere rivendicati da coloro i quali risultano occupanti in regola e residenti alla data del 31 dicembre 2022, ed abbiano provato la titolarità del diritto alla assegnazione. La domanda è protocollata entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione di apertura di apposita procedura sull’albo pretorio. Entro i successivi centottanta giorni l’Ente fissa un termine, non superiore a trecentosessantacinque giorni, per il compimento delle operazioni di rogito e regolarizzazione secondo la normativa vigente, prorogabile una sola volta per ulteriori centottanta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, l’occupante che non ha ottemperato agli adempimenti

necessari alla regolarizzazione decade da qualsivoglia diritto nascente dalla presente legge, e il bene si considera acquisito nella disponibilità del Comune di appartenenza.

3. Le spese, gli oneri e i costi per la redazione, registrazione e regolarizzazione dell'atto sono a carico del richiedente.

Art. 3

(Emergenze abitative)

1. Gli immobili per i quali non è stata effettuata nessuna richiesta e non rivendicati nei termini di cui all'articolo 2 restano nella disponibilità del Comune di appartenenza, che li utilizza per soddisfare le esigenze connesse con le emergenze abitative del territorio.

Art. 4

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

**L. 28 marzo 1968, n. 437 (1)
Provvedimenti straordinari per la Calabria (2) (3).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101.

(2) Vedi il D.M. 16 marzo 1970.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

Artt.

Capo I	- Coordinamento e programmazione degli	
	interventi	1 - 6
Capo II	- Norme concernenti la realizzazione de-	
	gli interventi	7 - 15
Capo III	- Norme finanziarie, transitorie e finali	16 - 22

CAPO I - Coordinamento e programmazione degli interventi.

1. Interventi aggiuntivi per la Calabria.

Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo e all'istituzione di parchi nazionali, in armonia con il programma economico nazionale.

All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive che saranno formulate dal comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvate dal comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si provvede previa consultazione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli altri, sia pure simili, previsti dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni statali e della cassa per il Mezzogiorno.

Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresì, il coordinamento degli interventi previsti

dalla presente legge con gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti anche al fine di garantire l'aggiuntività di cui al terzo comma del presente articolo.

2. Contenuto degli interventi.

Gli interventi aggiuntivi e integrativi per la Calabria comprendono:

a) opere per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi di acqua e dei bacini versanti, per la stabilità e conservazione del suolo nelle pendici e per la bonifica montana e valliva;

b) opere per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo delle alluvioni e frane, ivi comprese le opere per il risanamento integrale degli abitati dissestati, in coordinamento con gli interventi di cui alla lettera a), nonché le opere per la difesa degli abitati dal mare;

c) interventi per favorire il riordinamento fondiario in base alla legislazione vigente in materia, con particolare riguardo agli interventi diretti a determinare sia la costituzione di aziende aventi convenienti dimensioni, sia l'evoluzione delle strutture agricole e forestali verso forme rispondenti ad un armonico sviluppo della regione;

d) interventi nei settori della formazione civica, culturale e professionale;

e) interventi nel settore dell'assistenza tecnica, con particolare riguardo alle esigenze della difesa e valorizzazione del suolo.

I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sono fissati dal comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in conformità delle direttive di cui al precedente articolo.

Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542 (4), è assunta a carico dello Stato e grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e terreni vicini agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità o di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

Agli effetti dell'attuazione degli interventi di cui alla lett. a) del 1° comma potranno, a carico dei fondi di cui all'art. 18, essere effettuati acquisti o espropri a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di terreni degradati, nudi o boscati, già rimboschiti o ricostituiti, ovvero da destinare a rimboschimento o a ricostituzione boschiva, con le modalità indicate all'art. 15.

Le opere pubbliche da realizzare in Calabria ai sensi della presente legge, sono a totale carico dello Stato e gravano sui fondi di cui all'art. 18.

(4) Recante norme per l'esecuzione di nuove opere marittime.

3. Attuazione degli interventi.

La cassa per il Mezzogiorno ed il comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5 provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della presente legge.

4. Programmi degli interventi e relazione al Parlamento.

I programmi degli interventi da eseguirsi dalla cassa per il Mezzogiorno, in attuazione della presente legge e delle direttive del piano di coordinamento di cui all'art. 1, sono predisposti dalla cassa stessa, di intesa con il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 e sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sentito il comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

La cassa presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord una relazione sull'esecuzione delle opere effettuate nell'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento in allegato alla relazione sull'attuazione del piano quinquennale di cui all'art. 22 della L. 26 giugno 1965, numero 717 .

In sede di prima applicazione della presente legge, sia i programmi che la relazione si riferiscono al periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1968.

5. Disposizioni concernenti il comitato tecnico di coordinamento.

Al coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, provvede, in sostituzione del comitato costituito ai sensi dell'art. 6 della L. 26 novembre 1955, n. 1177 , un comitato tecnico di coordinamento costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche e composto dal presidente del comitato regionale per la programmazione economica, dai presidenti delle amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, dal provveditore alle opere pubbliche, dal direttore della ragioneria regionale dello Stato, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato per le foreste della Calabria, dal presidente dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'associazione nazionale delle bonifiche, nonché da tre docenti universitari di materie pertinenti ai settori idraulico, geologico e forestale nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici.

Il comitato è presieduto da un esperto nominato, per la durata di un quinquennio, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, ed è dotato di una segreteria composta da personale comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nel limite massimo di dieci unità.

Ai fini del necessario collegamento con il comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è istituito, presso tale comitato, un apposito ufficio del comitato tecnico di coordinamento.

Al comitato tecnico di coordinamento sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

a) collaborare con la cassa per il Mezzogiorno alla predisposizione dei programmi delle opere ai sensi dell'art. 4;

b) esprimere il parere in merito ai progetti esecutivi delle opere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione della cassa;

c) esprimere il parere sui programmi esecutivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, ivi compresi i programmi dell'ANAS, della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, relative ad opere, da eseguirsi nella regione, connesse con gli interventi previsti dalla presente legge;

d) redigere, d'intesa con le amministrazioni interessate, progetti organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini, curando, attraverso la commissione tecnica di cui all'art. 6, il coordinamento

degli interventi medesimi;

e) esprimere il parere in ordine al piano regolatore relativo al trasferimento degli abitati;

f) predisporre, d'intesa con la cassa, i preventivi di spesa necessari per il proprio funzionamento, nonché i rendiconti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Il comitato tecnico di coordinamento provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione dei programmi di cui alla precedente lett. a).

I programmi esecutivi di cui alla lett. c) debbono essere comunicati, prima dell'approvazione ai sensi della legislazione vigente, al comitato tecnico di coordinamento. Il parere del comitato anzidetto deve essere inviato ai Ministeri interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.

Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato regionale delle opere pubbliche della Calabria è integrato dal presidente del comitato di coordinamento di cui al 1° comma del presente articolo e da un funzionario designato dal presidente della cassa.

Alle spese necessarie per il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento, ivi comprese quelle per il personale, si provvede con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base dei preventivi predisposti dal comitato stesso d'intesa con la cassa e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione del rendiconto (5).

(5) Il Comitato previsto dal presente articolo è stato soppresso dall'art. 1, L. 6 ottobre 1971, n. 853.

6. Coordinamento degli interventi nei bacini.

Per la coordinata programmazione ed esecuzione degli interventi da effettuare, ai sensi della presente legge, nell'ambito di ogni singolo bacino sia nella parte montana che in quella valliva, è istituita, presso il comitato di coordinamento di cui all'art. 5, una commissione tecnica permanente composta da funzionari designati dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dalla Cassa per il Mezzogiorno e presieduta dal presidente del comitato di coordinamento medesimo, con i seguenti compiti:

a) accertare le esigenze globali di sistemazione dei singoli bacini, formulando idonee proposte ai fini della redazione e dell'eventuale aggiornamento dei progetti organici di intervento da parte del comitato di coordinamento sopraindicato;

b) controllare che la realizzazione dei progetti esecutivi, di competenza delle singole amministrazioni ed enti pubblici, sia effettuata in conformità dei progetti organici di cui al punto a), segnalando tempestivamente alle amministrazioni interessate eventuali carenze e i mezzi idonei ad eliminarle;

c) controllare lo svolgimento delle opere di manutenzione, affinché queste siano effettuate in modo coordinato ed efficace da parte delle singole amministrazioni ed enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze.

CAPO II - Norme concernenti la realizzazione degli interventi.

7. Agevolazioni per i comprensori di bonifica e per l'attività di forestazione.

Anche ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra di m. 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della L. 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è

considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 .

Per i comprensori di bonifica montana di cui al precedente comma, il limite massimo dei contributi della citata L. 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni e integrazioni, per opere di carattere privato è elevato al 75 per cento e quello per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale è elevato al 60 per cento.

Per le opere interessanti le sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse alla difesa e conservazione del suolo, il contributo può essere elevato fino all'85 per cento, sempre che le predette opere non contrastino con le esigenze sistematorie del bacino e presentino caratteristiche di opere d'interesse collettivo.

Per la costruzione, il riattamento e l'ammodernamento di strade vicinali ed interpoderali, il contributo statale di cui all'art. 17 della L. 27 ottobre 1966, n. 910 , è fissato nella misura massima dell'87,50 per cento.

La differenza tra il contributo concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 910, e il limite anzidetto, grava sui fondi di cui all'art. 18.

L'erogazione del contributo dovuto ai privati viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

Per la parte di spesa relativa alle attività private di rimboschimento di miglioramento e di ricostituzione boschiva, non coperta dal contributo in conto capitale di cui al 2° comma, possono essere concessi mutui a tasso agevolato tramite il fondo forestale nazionale di cui all'art. 32 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità previste dallo stesso articolo. A tal fine il fondo anzidetto potrà essere integrato per un ammontare massimo di L. 500 milioni.

Soltanto gli oneri per la elevazione dei contributi nelle misure fissate al 2° e 3° comma e quelli per la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma, gravano sui fondi previsti dall'art. 18.

Ai terreni oggetto di attività forestali di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, effettuate volontariamente dai privati interessati, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 33 della citata L. 27 ottobre 1966, n. 910 .

8. Trasferimento degli abitati.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle *C* della L. 25 giugno 1906, n. 255 (6) e *D* della L. 9 luglio 1908, n. 445 , e nelle leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire, ivi compresi gli abitati da trasferire ai sensi del 4° comma dell'art. 2.

Per gli abitati da trasferire, il piano regolatore relativo è approvato, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, in deroga a tutte le norme e le formalità prescritte dalla L. 9 luglio 1908, n. 445 .

A parziale modifica del 1° comma dell'art. 67 della L. 9 luglio 1908, n. 445 , l'area da assegnare gratuitamente ai proprietari delle case da abbandonare, e ai capifamiglia residenti nelle zone relative agli abitati da spostare, ai fini della presente legge, viene elevata a centocinquanta metri quadrati.

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella citata legge n. 445 circa l'assegnazione gratuita di aree, per la costruzione di nuovi alloggi si provvede con i fondi di cui alla presente legge:

a) mediante l'assunzione, a totale carico dello Stato, della spesa per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili, ed eventualmente di un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione, nel caso di proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965;

b) mediante la concessione, da parte della cassa per il Mezzogiorno, di contributi nella misura del 60 per cento, limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un alloggio avente le caratteristiche indicate nella lett. *a)*, ai proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni previste dalla medesima lett. *a)* ed ai capifamiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione

gratuita di aree.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sono fissati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lett. a) e sono indicati gli enti di edilizia pubblica ai quali far costruire gli alloggi di cui trattasi.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord può autorizzare la costruzione degli alloggi di cui alla lett. b) da parte degli enti di edilizia pubblica, qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso il rimborso di tale quota avrà luogo a costruzione ultimata in dieci annualità, con le modalità stabilite dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costituzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole e degli impianti sportivi connessi, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dei fondi previsti dall'art. 18.

(6) Recante provvedimenti a favore della Calabria.

9. Approvazione dei progetti esecutivi delle opere.

I progetti esecutivi delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5, sono approvati dal consiglio di amministrazione della cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del comitato medesimo.

Quando l'importo superi i 500 milioni di lire, è necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 4 della L. 10 agosto 1950, n. 646 .

10. Esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato, ad aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e a consorzi di miglioramento fondiario, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5.

11. Pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere.

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con

l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.

12. Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti relativi all'attuazione della legge.

A tutti gli atti e contratti stipulati ai fini e in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 31 della L. 29 luglio 1957, n. 634 .

13. Manutenzione delle opere.

Le opere realizzate dalla cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni statali e locali e agli enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della L. 26 giugno 1965, n. 717 , e successive integrazioni.

Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse connesse, comprese quelle vallive, è assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.

14. Intervento per contribuire alla realizzazione dell'istituenda Università della Calabria.

Nell'ambito degli interventi previsti nei settori della formazione civica, culturale e professionale, di cui all'art. 2, lett. d), la somma di 15 miliardi di lire, a carico dei fondi di cui all'art. 18, è destinata agli impianti ed alle attrezzature scientifiche e didattiche e all'arredamento dell'istituenda Università degli studi della Calabria, nonché, all'arredamento e al funzionamento dell'annesso centro residenziale.

15. Procedura per l'occupazione temporanea e per la demanializzazione dei terreni boschivi.

Le occupazioni temporanee, gli acquisti e le espropriazioni dei terreni ai sensi dell'art. 2 - penult. comma -, sono effettuati con le norme contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , e successive modificazioni e integrazioni e nel regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 .

Per gli acquisti e le espropriazioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, l'approvazione dei progetti di acquisto e di esproprio di terreni a favore dell'Azienda medesima, ai sensi del precedente comma, equivale a completo esaurimento della procedura prevista dall'art. 130 del regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 .

Per le occupazioni temporanee, in deroga a quanto disposto dagli artt. 45 e 46, 1° comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , gli enti che provvedono alla esecuzione dei progetti delle opere di sistemazione idraulico-forestale, possono promuovere la pubblicazione, a cura del sindaco, presso ciascun comune e per la durata di un mese, della cartografia e degli elenchi dei terreni da occupare in base alle previsioni dei progetti esecutivi approvati. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notificazione prevista dalla legge e dalla scadenza del suo termine decorre il periodo di 30 giorni entro cui possono essere presentati eventuali ricorsi ed opposizioni.

CAPO III - Norme finanziarie transitorie e finali.

16. Uffici speciali per l'attuazione della legge.

La cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avvalendosi degli appositi uffici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, già costituiti in Calabria, a cura dei Ministeri anzidetti, ai sensi dell'art. 11 della L. 26 novembre 1955, n. 1177 .

Alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici anzidetti si provvede, con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dalla cassa, d'intesa rispettivamente con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, ed approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione dei rendiconti consuntivi.

Le spese di funzionamento dei predetti uffici, relative al periodo precedente al 1° luglio 1967, gravano sullo stanziamento previsto dall'art. 18 per l'anno finanziario 1967, in misura comunque non superiore a L. 250 milioni.

17. Personale degli uffici speciali.

Il personale assunto successivamente alla entrata in vigore della L. 26 novembre 1955, n. 1177 , o comunque non oltre il 31 dicembre 1963, da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei lavori pubblici, per essere addetto a servizi inerenti all'attuazione della legge medesima, per il cui espletamento la cassa ha erogato le relative somme, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, presso le rispettive amministrazioni, con decorrenza dal 1° luglio 1967, nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto.

Compiuti sei anni di servizio dalla data di inquadramento, il personale di cui al precedente comma è collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.

L'inquadramento verrà disposto, con i criteri e le modalità previsti dall'art. 21 della L. 26 febbraio 1952, n. 67, in base ad apposita domanda, che gli interessati dovranno presentare rispettivamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1980, si provvede con i fondi di cui all'art. 18.

A tal uopo, con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta dei Ministri interessati, nei singoli anni finanziari sarà provveduto al trasferimento, dai fondi medesimi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, delle somme occorrenti.

18. Disposizioni di carattere finanziario.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 345 miliardi.

Tale somma sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di L. 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1967, di L. 20 miliardi per l'anno finanziario 1968, di L. 23 miliardi per l'anno finanziario 1969, di L. 24 miliardi per l'anno finanziario 1970, di L. 25 miliardi per l'anno finanziario 1971, di L. 26 miliardi per l'anno finanziario 1972, di L. 28 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977, di L. 26 miliardi per l'anno finanziario 1978, di L. 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di L. 24 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla cassa per il Mezzogiorno.

Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della cassa, quale risulta ai sensi della L. 26 giugno 1965 n. 717, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

Per l'applicazione della presente legge, la cassa terrà gestione separata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente presenterà per l'approvazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord il rendiconto relativo alle somme impegnate ed erogate per gli interventi eseguiti e da eseguirsi nei settori cui alla presente legge.

Lo stesso rendiconto sarà comunicato al comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5.

19. Copertura degli stanziamenti.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, negli anni finanziari 1967-1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per ciascuno degli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

20. Completamento delle opere previste dal precedente piano.

Gli adempimenti per la realizzazione delle opere programmate e finanziate ai sensi delle LL. 26 novembre 1955, n. 1177 , e 10 luglio 1962, n. 890 (7), effettuati nel periodo successivo al 30 giugno 1967 e fino all'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti di legge.

(7) Recante integrazioni e modifiche della L. 26 novembre 1955, n. 1177.

21. Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria con successiva legge saranno emanate le norme per il coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle concernenti le funzioni e le competenze attribuite alla Regione stessa dalle leggi costituzionali.

22. Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L.R. 31 agosto 1973, n. 16 (1)**Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 6 settembre 1973, n. 31.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 1 (3)

[Nei comuni colpiti da calamità naturali e in cui non risultino assicurate condizioni di stabilità i Consigli comunali deliberano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta di trasferimento totale o parziale o di consolidamento dell'abitato, la delimitazione delle zone da abbandonare o da consolidare e l'indicazione di quelle da destinare ai nuovi insediamenti, in relazione alla necessità di sviluppo di condizioni di vita economica sufficienti ai bisogni della popolazione, nonché l'elenco relativo al numero e alla composizione dei nuclei familiari interessati e all'attività esercitata da ciascun componente.

La deliberazione di cui al comma precedente è immediatamente comunicata alla Giunta regionale; è pubblicata come per legge ed è resa nota direttamente alla popolazione mediante avviso affisso a cura del comune in luoghi di pubblica frequenza].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 2 (4)

[Sulla base delle deliberazioni di cui al 1° comma del precedente articolo e dei propri accertamenti, la Giunta regionale, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni di categoria, determina gli abitati da trasferire e quelli da consolidare e forma il piano regionale di massima per il trasferimento o il consolidamento degli abitati medesimi.

Il piano regionale di cui al comma precedente indica in particolare, sia pure per grandi linee, le previsioni circa:

- le zone da abbandonare e i territori destinati ai nuovi insediamenti abitativi e produttivi e le concessioni con le attività agricole, industriali, artigianali e turistiche e la salvaguardia dei valori ambientali;
- le infrastrutture primarie;
- le fasi di attuazione e le spese occorrenti;
- le priorità necessarie.

Per la formazione del piano l'amministrazione regionale si avvale di una équipe di esperti in urbanistica, geologia, diritto urbanistico, ingegneria civile e dei sistemi, macro e micro economia, trasporti e comunicazioni, agricoltura, industria e turismo.

A tal fine la Giunta è autorizzata ad avvalersi dell'opera del dipartimento di difesa del suolo dell'università della Calabria e di consulenti esterni mediante incarichi professionali.

La Giunta regionale, prima della trasmissione del piano al Consiglio, lo deposita, per 15 giorni consecutivi, nella segreteria della Regione.

Dell'avvenuto deposito è data comunicazione ai comuni i quali ne danno pubblico avviso alla cittadinanza. I Consigli comunali, le associazioni sindacali e professionali ed i cittadini, possono presentare osservazioni entro i 10 giorni successivi].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 3 (5)

[Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del piano di cui all'articolo precedente e sulla base delle direttive contenute nel piano medesimo i Consigli comunali dei comuni interessati deliberano in via definitiva la delimitazione delle zone da abbandonare e di quelle da destinare ai nuovi insediamenti.

Si applicano le disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 1].

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 4 (6)

[Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al precedente articolo, la Giunta regionale affida la progettazione di massima dei singoli piani di trasferimento, in base al disciplinare tipo approvato dal Consiglio regionale e salvi gli eventuali adattamenti resi necessari dalle particolari esigenze della singola progettazione, ad istituti o enti operanti nel settore delle opere pubbliche ovvero ad équipe altamente qualificate].

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 5 (7)

[Il progetto di massima del piano di trasferimento contiene in particolare:

- le destinazioni delle zone da abbandonare che di norma andranno acquisite al patrimonio comunale e le eventuali opere e demolizioni da eseguire in dette zone;
- la delimitazione del territorio destinato ai nuovi insediamenti abitativi e produttivi e delle zone di espansione;
- la specificazione degli insediamenti abitativi con l'indicazione planovolumetrica;
- la specificazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- la determinazione delle aree da destinare alla edificazione privata e le norme di uso;
- le fasi di attuazione secondo programmi annuali, indicanti le opere da effettuarsi nel corso dei singoli esercizi;
- la previsione della spesa;
- gli elaborati prescritti dalla vigente normativa].

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 6 (8)

[Il progetto di massima del piano di trasferimento deve essere presentato alla Giunta nel termine stabilito nel disciplinare; è preliminarmente esaminato dalla Giunta regionale entro 20 giorni dalla presentazione ed è quindi trasmesso in tutti i suoi elementi al comune interessato che provvede all'immediato deposito presso la segreteria per la durata di 15 giorni durante i quali chiunque può prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto immediatamente mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'espressa menzione che «enti e privati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, possono presentare proposte ed osservazioni ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano». Eguale avviso deve essere affisso in luoghi di pubblica frequenza del comune.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma il comune restituisce il progetto di massima del piano, con le proprie deduzioni adottate con delibera consiliare e con le osservazioni e proposte presentate, singolarmente corredate dal proprio parere, alla Giunta regionale che lo adotta entro 30 giorni dalla restituzione dopo avere apportato eventuali modifiche o integrazioni.

Il progetto di massima del piano è approvato dal Consiglio regionale ed un esemplare è depositato, a libera visione del pubblico, presso la segreteria del comune interessato.

L'effettuato deposito è reso noto immediatamente mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'approvazione del progetto di massima del piano di trasferimento ha valore di variante allo strumento urbanistico vigente].

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 7 (9)

[Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima concernente il piano di trasferimento, la Giunta regionale affida la progettazione esecutiva in base al disciplinare tipo approvato dal Consiglio regionale, salvi gli eventuali adattamenti resi necessari dalle particolari esigenze della singola progettazione, preferibilmente agli stessi progettisti del progetto di massima, curando di utilizzare le energie intellettuali e professionali della Regione.

I progetti esecutivi devono essere presentati nel termine stabilito nel disciplinare e sono approvati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla presentazione sentito il Comitato regionale tecnico - amministrativo.

L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere.

La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al 2° comma del presente articolo, fissa i termini per l'inizio e per il compimento dei lavori e delle connesse espropriazioni].

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 8 (10)

[L'esecuzione dei lavori è affidata in concessione agli stessi istituti ed enti che ne hanno curata la progettazione ovvero ad altri istituti ed enti operanti nel settore delle opere pubbliche, con preferenza per quelli operanti in Calabria, ovvero agli stessi comuni interessati, mediante convenzione approvata dal Consiglio regionale.

La convenzione di cui al comma precedente deve prevedere tra l'altro le modalità di erogazione delle somme occorrenti per i lavori, per gli espropri e le spese generali; l'affidamento totale della esecuzione e della gestione, tanto delle opere che delle espropriazioni, all'istituto o ente concessionario e la diretta assunzione da parte dello stesso di ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi].

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 9 (11)

[Il Consiglio regionale può in casi particolari deliberare che la concessione dei lavori sia fatta immediatamente dopo l'approvazione del progetto di massima del piano di trasferimento, senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7.

In tal caso la concessione avviene mediante apposita convenzione stipulata tra la Regione, il comune interessato e l'istituto o ente concessionario, sulla base di un capitolato speciale.

La convenzione, in uno al capitolato che ne forma parte integrante, è approvata dal Consiglio comunale e dal Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale dichiara, con decreto, la pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e fissa i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori e delle connesse espropriazioni].

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 10 (12)

[Ai consolidamenti degli abitati la Regione provvede normalmente mediante delega ai comuni interessati].

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 11 (13)

[In particolari casi, la Giunta regionale può determinare che alle progettazioni, tanto di massima quanto esecutive, ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o di ricostruzione di un limitato numero di abitazioni provvedano direttamente gli Uffici del Genio Civile della Regione territorialmente competenti].

(13) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 12 (14)

[Tutte le opere realizzate e le aree acquisite, in occasione dei trasferimenti e consolidamenti di abitati previsti dalla presente legge, sono di proprietà dei comuni interessati, ai quali verranno consegnati subito dopo la collaudazione da parte di una Commissione tecnico-amministrativa, nominata in corso d'opera dalla Giunta.

La consegna ai comuni interessati delle opere collaudate e delle aree di cui sopra avviene mediante verbale da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante dell'istituto o ente concessionario che ha eseguito i lavori ed un rappresentante dell'amministrazione comunale, alla presenza di un funzionario della Regione.

Nei casi particolari di lavori eseguiti direttamente dagli uffici regionali del Genio Civile, si può prescindere dalla nomina in corso d'opera della commissione collaudatrice, e le opere realizzate sono consegnate dopo la collaudazione al rappresentante del comune da un funzionario del Genio Civile].

(14) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 13 (15)

[I comuni interessati procederanno, secondo le modalità e con la osservanza dei criteri che verranno stabiliti con apposita normativa regolamentare dal Consiglio regionale, all'assegnazione degli alloggi realizzati ai sensi della presente legge, in favore dei nuclei familiari abitanti nelle zone da abbandonare con esclusione di quelli abitativi da data successiva al 30 aprile 1973].

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 14 (16)

[Alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865].

(16) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

Art. 14-bis (17)

[Il Consiglio regionale può deliberare la concessione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, anche in assenza dei progetti di massima e senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

In tal caso la concessione avviene mediante apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, l'istituto, l'ente, le organizzazioni cooperative e i consorzi di imprese concessionarie, sulla base di un capitolato speciale.

La convenzione, in uno al capitolato che ne forma parte integrante è approvata dal Consiglio regionale, previo parere del Consiglio comunale, che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di notifica.

Nel caso in cui la Giunta abbia proceduto all'affidamento della progettazione ad équipe secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, la convenzione di cui al secondo comma del presente articolo deve prevedere l'obbligo per il soggetto concessionario di utilizzare per la progettazione esecutiva i tecnici incaricati per la progettazione di massima i quali, interpellati a cura del concessionario, devono esprimere la loro disponibilità entro 30 giorni dalla data di avvenuta stipulazione della convenzione tra le parti.

L'accettazione della progettazione esecutiva è assorbente del precedente incarico.

Enti, istituti, organizzazioni cooperative e consorzi di imprese che intendono partecipare all'affidamento della concessione, devono far pervenire alla Regione le loro offerte entro i 45 giorni successivi.

Il Presidente della Giunta regionale dichiara, con decreto, la pubblica utilità nonché l'urgenza e indifferibilità delle opere e fissa i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori e delle connesse espropriazioni.

Sono fatte salve, al fine dell'approvazione dei progetti, le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 (18)].

(17) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

(18) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 20 agosto 1977, n. 22.

Art. 14-ter (19)

[Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni forniti di strumenti urbanistici, anche se solamente adottati, che includono l'area interessata all'insediamento dell'abitato da trasferire, adottano la delibera per l'applicazione dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971.

Sempre nel termine di 60 giorni i comuni forniti di strumenti urbanistici anche se solamente adottati nel

cui ambito non è inclusa l'area interessata all'insediamento dell'abitato da trasferire deliberano la variante e la contestuale applicazione dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971.

Nello stesso termine di cui ai precedenti commi, i comuni privi di strumenti urbanistici, deliberano l'adozione del piano di fabbricazione e del piano regolatore generale e la contestuale applicazione - per l'area interessata al trasferimento dell'abitato - dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971.

Ove i comuni interessati non abbiano adempiuto a quanto previsto nei precedenti comma il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina commissari ad «acta» che provvedono alle formalità necessarie e alla convocazione - entro 60 giorni dalla loro nomina - dei Consigli comunali per l'approvazione della delibera di adozione degli strumenti urbanistici o loro varianti.

Sono comunque fatte salve le procedure previste dalla legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici e loro varianti e dalla legge n. 865 del 1971 per quanto attiene l'applicazione dell'articolo 51 (20)].

(19) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

(20) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 20 agosto 1977, n. 22.

Art. 15 (21)

[Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 5 bis della legge 23 marzo 1973, n. 36, limitatamente agli interventi previsti dalla stessa nonché con le disponibilità sui fondi stanziati con la legge 28 marzo 1968, n. 437, e nei limiti di spesa che saranno stabiliti dal Consiglio regionale].

(21) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato A, n. 10), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.